

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 2, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1258, e rinvio)

Prosegue l'esame del Documento LXXXVI, n. 2, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, in avvio dell'esame del disegno di legge n. 1258, assegnato la scorsa settimana, che la legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale, degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).

L'articolo 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012 prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di sopraggiunte esigenze di adempimento, può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni di delega legislativa volta all'attuazione delle direttive europee da recepire; b) disposizioni di delega per la modificazione o abrogazione di disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) deleghe al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) deleghe legislative limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni di delega al Governo per l'emanazione di sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria competenza normativa per recepire e dare attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a) (direttive), b) (infrazioni o sentenze) ed e) (regolamenti), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni; i) deleghe legislative per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con

l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. Analogamente al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5, che prevede la possibilità di emendare la legge di delegazione europea solo con riferimento al suo "contenuto proprio", come definito dal richiamato articolo 30, comma 2, e come interpretato nel corso degli anni dalla prassi parlamentare.

Il relatore del provvedimento è il senatore Marco Scurria.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra quindi il disegno di legge n. 1258. La legge di delegazione europea e la legge europea costituiscono i principali strumenti, previsti dalla legge n. 234 del 2012, per il recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico nazionale. Mentre la prima contiene solo disposizioni di delega legislativa, la seconda interviene con norme di diretta efficacia nell'ordinamento.

Il disegno di legge in esame reca, quindi, le deleghe legislative al Governo per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati al recepimento di 20 direttive europee e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 12 regolamenti europei. Per 5 di queste direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega nei rispettivi articoli del disegno di legge, mentre nell'Allegato sono elencate le restanti 15 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri di delega, oltre a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ribadisce che l'articolo 30 della legge n. 234 stabilisce, come "contenuto proprio" della legge di delegazione, le sole disposizioni di delega caratterizzate dalla diretta attinenza alla necessità di provvedere all'adempimento degli obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Medesimo criterio viene poi applicato anche per la valutazione dell'ammissibilità degli eventuali emendamenti che saranno proposti nel corso dell'esame parlamentare.

Il disegno di legge si compone di 16 articoli, suddivisi in 4 capi, e dell'Allegato. Il capo I reca le disposizioni generali di delega, il capo II le deleghe per il recepimento delle direttive, mentre il capo III le deleghe per l'adeguamento ai regolamenti europei.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione, prevista dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto europeo, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente. Di questi contenuti si darà conto con una successiva relazione ad integrazione di quella presente.

Per quanto riguarda il capo I, sulle disposizioni generali di delega, l'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'Allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto o scada entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge, la delega deve essere esercitata entro l'arco di tre mesi. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il prescritto parere, da rendere entro 40 giorni.

Per quanto riguarda i principi generali di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234, tra questi figurano anche il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di *gold plating* (vincoli o oneri aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla norma europea), del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi dai quali derivano gli oneri sono emanati solo successivamente ai provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare

gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi (articolo 17 della legge n. 196 del 2009).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, per le violazioni degli atti europei diversi dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti o direttive attuati in via amministrativa.

Per quanto riguarda il capo II, sul recepimento delle direttive, l'articolo 3 detta i principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori, a maggior tutela degli stessi.

L'articolo 4 reca i criteri specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

L'articolo 6 individua i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita.

In relazione al capo III, sull'adeguamento ai regolamenti, l'articolo 7 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 4 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive. Il regolamento prevede, in particolare, che l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'ordine, possa accedere direttamente alle prove elettroniche (l'insieme dei dati digitali utilizzati per indagare e perseguire i reati), contattando il fornitore di servizi stabilito nello Stato di esecuzione, senza la necessità di intermediazione da parte dell'autorità del Paese di esecuzione, determinando quindi un significativo accorciamento dei tempi nell'acquisizione delle prove. Ai sensi del considerando n. 19, gli ordini europei non costituiscono autorizzazione a nuove intercettazioni di conversazioni telefoniche o telematiche, poiché il regolamento riguarda unicamente l'acquisizione dei dati già in possesso dei prestatori di servizi al momento della ricezione di un ordine.

L'articolo 8 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 8 mesi, al regolamento (UE) 2023/2631, sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bonds*) e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In particolare, il regolamento ha previsto l'introduzione di uno *standard* europeo, in applicazione del quale diventerà possibile garantire che i fondi raccolti tramite le obbligazioni verdi vengano assegnati a progetti coerenti con la tassonomia europea delle attività ecosostenibili.

L'articolo 9 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864, in materia di punto di accesso unico europeo (*European single access point - ESAP*) alle informazioni disponibili al pubblico in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità.

L'articolo 10 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, che interviene sulla disciplina relativa al regolamento delle transazioni di titoli finanziari, alla prestazione dei servizi transfrontalieri, alla cooperazione in materia di vigilanza, alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario e ai requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, per ridurre gli oneri amministrativi nella gestione dell'infrastruttura che consente il regolamento titoli.

L'articolo 11 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea.

L'articolo 12 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tra i criteri specifici di delega si prevede anche il reclutamento di un dirigente non generale e dieci funzionari, da inquadrare nel Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 13 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*), che mira a frenare, nell'Unione europea, la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. La normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. Per poter essere immessi sul mercato dell'Unione, i prodotti interessati devono essere a deforestazione zero. Tra i criteri di delega si prevede il reclutamento presso il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, per l'adempimento degli obblighi in materia di cooperazione e scambio di informazioni, di controlli e di azioni correttive e sanzionatorie.

L'articolo 14 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Tra i criteri di delega si prevede anche la determinazione delle tariffe per le attività di controllo.

L'articolo 15 dispone una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644, relativo all'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, relativo ai controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e ai relativi piani di controllo nazionali pluriennali.

L'articolo 16 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 4 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. L'obiettivo del regolamento è duplice. Da un lato, esso mira a diminuire le emissioni di anidride carbonica, l'uso di sostanze inquinanti, l'uso e l'importazione di materie prime vergini, incrementando il riciclo delle stesse, nell'ottica dell'economia circolare. Il secondo obiettivo è invece assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime ed energia, al fine di aumentare l'autonomia e la competitività dell'Unione europea.

Le 15 le direttive da recepire senza criteri specifici di delega sono contenute nell'allegato A. Si tratta della: 1) direttiva (UE) 2023/1791, sull'efficienza energetica; 2) direttiva (UE) 2023/2226, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; 3) direttiva (UE) 2023/2413, relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili; 4) direttiva (UE) 2023/2668, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro; 5) direttiva (UE) 2024/505, sul riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania; 6) direttiva (UE) 2024/825, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione; 7) direttiva (UE) 2024/790, relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 8) direttiva (UE) 2024/927, relativa agli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; 9) direttiva (UE) 2024/1174, relativa a taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; 10) direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione; 11) direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente; 12) direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno e di lavoro, e a un insieme di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; 13) direttiva (UE) 2024/1265, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri; 14) direttiva (UE) 2024/1260, riguardante il recupero e la confisca dei beni; 15) direttiva delegata (UE) 2024/1262, relativa ai requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il seguito dell'esame della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 (*Doc. n. LXXXVI, n. 2*), sia congiunto con l'esame, testé aperto, del disegno di legge n. 1258 recante legge di delegazione europea 2024, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2024

202ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il vicepresidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), d'intesa con il presidente Terzi di Sant'Agata, propone di avviare un breve ciclo di audizioni da svolgersi nelle prossime settimane.

A tal proposito, invita a far pervenire, entro le ore 13 di mercoledì 30 ottobre, i nominativi dei soggetti da audire, che potranno essere chiamati in audizione o a depositare una memoria scritta.

Informa, inoltre, che la 3ª Commissione ieri ha espresso una relazione non ostativa sul disegno di legge di delegazione europea 2024, ricordando anche che in data 24 settembre la stessa Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024

204^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50

IN SEDE REFERENTE

[\(1258\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che ieri è scaduto il termine entro il quale far pervenire i nominativi dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2024.

Essendo pervenute numerose richieste di audizione, preannuncia che la prossima settimana sarà convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definirne le modalità di svolgimento.

Informa altresì che il 29 ottobre scorso le Commissioni 1^a e 7^a hanno espresso rispettivamente una relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2024 e un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2, mentre la 9^a Commissione ha espresso una relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2024 e un parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVI, n. 2.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUL PRINCIPIO DI PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri era stata avviata la discussione sulla richiesta del senatore Claudio Borghi di indagine conoscitiva relativa al principio di primazia del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo rispetto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, poiché ritiene che questa, necessariamente, rischia di incidere su ambiti che esulano dalla competenza del legislatore. La conoscenza del principio di prevalenza del diritto europeo dovrebbe, invece, essere un prerequisito di ogni parlamentare.

Auspica quindi che si evitino ulteriori tensioni come quelle emerse nella giornata di ieri, che potrebbero derivare dal portare avanti il tema proposto e che rischia di essere istituzionalmente molto pericoloso.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) sottolinea che, oltre a quelli previsti dalla Costituzione, non sussistono prerequisiti per diventare membro del Parlamento, e che il tema proposto non debba necessariamente essere fonte di scontro pregiudiziale tra le forze politiche.

Per questo motivo, propone di definire meglio l'approfondimento che dovrà essere svolto, al fine di consentire un confronto pacato, ed evitando equivoci inutili. Chiarisce invero come non vi sia alcuna intenzione critica nei confronti degli organi della giurisdizione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), a fronte del dibattito che si è svolto ieri tra Commissione e Aula, propone che la richiesta del senatore Borghi sia discussa in Ufficio di Presidenza per poi essere ben formulata e formalizzata. Ricorda, infatti, che la richiesta era di svolgere un approfondimento su un aspetto specialistico, su cui quindi è corretto, in linea di principio, acquisire il contributo degli esperti.

Ritiene quindi ragionevole valutare l'esistenza dei margini normativi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, che possano rilevare ai fini dell'assunzione di decisioni legittime sul piano interno.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo alla proposta di indagine conoscitiva, che certamente andrà chiarita nella sua formulazione, ma che comunque lascia chiaramente intendere l'obiettivo di fare della 4ª Commissione un'arena politica in cui chiamare in causa le competenze della magistratura.

Rileva come in Commissione si sia sempre lavorato in modo trasversale e pacato nel merito dei singoli provvedimenti, come ad esempio per i temi di politica estera. Non ritiene quindi corretto, né utile, rischiare di perdere il senso della ragionevolezza affrontando temi controversi come quello oggi in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, sebbene il singolo parlamentare sia a conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle norme provenienti dall'ordinamento europeo, talvolta vi possano essere dei risvolti che meritano di essere precisati.

Conviene quindi sull'opportunità di specificare meglio la richiesta che era stata formulata dal senatore Claudio Borghi.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), sulla scorta della discussione svoltasi ieri, ritiene chiaro come il tema sia quello della contrapposizione alla magistratura, in uno scontro tra poteri dello Stato, che vanno invece mantenuti distinti e indipendenti, secondo il noto principio della separazione dei poteri, al fine di salvaguardare i fondamenti della nostra democrazia.

Propone, invece, di focalizzare l'approfondimento su quali siano gli strumenti e i confini di operatività dei differenti livelli di produzione normativa, europeo e nazionale, nell'ambito della procedura dell'affare assegnato, che gli sembra più adeguata rispetto a quella dell'indagine conoscitiva.

Ritiene opportuno un lavoro ragionato, rispetto a scenari in evoluzione, in cui anche le forze di Governo sembrano agire in base ai propri interessi di parte. Si dichiara quindi disponibile a un approfondimento che metta bene a fuoco il principio di prevalenza delle norme europee, anche analizzandone i risvolti negli altri Stati membri a tutela delle sfere di sovranità nazionali, come ad esempio in Germania.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), rispetto all'obiezione di selettività nelle posizioni, testé adombrata, ricorda di aver sostenuto i principi di tutela delle posizioni giuridiche soggettive anche quando si è trattato di persone appartenenti allo schieramento politico opposto al suo.

Il [PRESIDENTE](#), nel riassumere gli elementi emersi nello scambio di opinioni, ritiene anzitutto necessaria una moderazione dei toni, rassicurando in merito all'inesistenza di qualsivoglia intenzione critica nei confronti degli organi della giurisdizione, evenienza non voluta, né peraltro rientrante nei poteri tipici della 4ª Commissione.

A fronte dell'ampia discussione, rinvia allo svolgimento di un Ufficio di Presidenza della Commissione, da convocare nella prossima settimana, per delineare i contorni dell'approfondimento che si deciderà di intraprendere sul tema del principio di primazia del diritto dell'Unione europea e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

La forma dello stesso, ove si raggiunga l'intesa, potrà assumere la veste dell'indagine conoscitiva, di un affare assegnato, o anche svolgersi nell'ambito delle procedure ordinarie d'esame degli atti di competenza.

Sul concetto di separazione dei poteri, richiamato dal senatore Lorefice, ricorda che eguale considerazione va assicurata al potere giudiziario, al potere esecutivo e a quello legislativo, tenendo conto dell'ordinamento giuridico nel suo insieme e non solo di un aspetto, che investe uno dei tre poteri o persino solo una parte di esso.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.